

ALLEGATO "A" AL N. 34795 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA FONDAZIONE "CASA DI DANTE IN ABRUZZO"

Art. 1

Denominazione

E' costituita la Fondazione "Casa di Dante in Abruzzo", in seguito denominata semplicemente "Fondazione".

Art. 2

Sede e durata

1. La Fondazione ha sede in Torre dè Passeri (PE) alla Via della Carrozza n. 22.

2. La Fondazione può istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi amministrative e dipendenze in altre località ubicate nell'ambito del territorio italiano.

3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 3

Scopo

1. La Fondazione è un ente morale a carattere culturale, le cui iniziative saranno gestite esclusivamente in vista del perseguimento degli

scopi di seguito descritti.

2. La Fondazione ha come fine istituzionale la promozione della cultura e dell'arte, con particolare riferimento alla figura ed all'opera di Dante Alighieri.

3. Gli eventuali proventi derivanti dalle attività che dovesse svolgere devono essere reimpiegati per ottenere gli scopi culturali e di interesse pubblico oggetto della Fondazione.

4. Ai fini degli scopi statutari, assumono particolare rilevanza le seguenti attività:

- organizzazione di mostre, convegni, conferenze, incontri di studio, eccetera;
- collegamenti ed iniziative interattive sia con le realtà museali della Regione Abruzzo, sia con altri Musei ed Istituzioni culturali nazionali ed internazionali;
- pluralità di contatti per rendere la Fondazione un centro di riferimento e svolgimento delle attività culturali di cui sopra;
- raccolta di Opere d'Arte Moderna per la Pinacoteca, sia per mezzo di donazioni, sia con acquisti effettuati attingendo al patrimonio o con altre disponibilità secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione;

- raccolta di fondi con cui attuare le suddette finalità sia presso Enti pubblici locali, regionali, nazionali ed internazionali sia presso altri Enti di diritto pubblico o di diritto privato, al fine di contribuire al patrimonio o al finanziamento delle attività della Fondazione.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento dei soci fondatori così come specificato nell'atto costitutivo di cui il presente Statuto è parte integrante.

2. Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con donazioni, legati ed erogazioni di quanti desiderano il potenziamento della Fondazione.

3. Può essere altresì incrementato con pubbliche sottoscrizioni per l'acquisizione di opere o di materiali di particolare pregio e per iniziative di rilevante interesse culturale.

Art. 5

Reddito

Si considera reddito della Fondazione qualunque ricavo proveniente dalla gestione del proprio

patrimonio, delle proprie attività e da eventuali sovvenzioni che a qualsiasi titolo le perverranno da parte di Enti pubblici o privati.

Art. 6

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Scientifico e il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Assemblea

1. Sono soci coloro che hanno promosso la costituzione della Fondazione, intervenendo nell'atto costitutivo, nonché, ai sensi del successivo art. 12, coloro che verseranno un contributo annuo minimo pari ad € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) ovvero effettueranno un unico conferimento di beni e/o servizi per un valore minimo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00).

2. L'Assemblea dei soci ha competenza esclusiva per:

a) nomina, revoca e sostituzione del Presidente e degli amministratori;

b) nomina e revoca del Direttore Scientifico;

c) nomina e revoca dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

d) ingresso dei nuovi soci;

e) modifiche dello statuto;

f) approva il bilancio d'esercizio entro il mese di aprile di ciascun anno.

3. Il socio fondatore può recedere dalla Fondazione non prima di dieci anni dalla sua costituzione, con comunicazione scritta e preavviso di almeno sei mesi, ed il recesso avrà effetto con lo scadere dell'anno in corso.

4. L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente, su iniziativa diretta o su richiesta a lui rappresentata da almeno un terzo dei componenti e delibera con la maggioranza semplice dei presenti, tranne che per le competenze di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo, in cui è richiesta una maggioranza di almeno due terzi dei fondatori in carica. La convocazione è spedita, anche via fax o e-mail, almeno dieci giorni prima della riunione.

5. I soci fondatori possono prestare servizi in via

privilegiata per la Fondazione, a titolo gratuito.

6. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi della Fondazione, contribuiscono al finanziamento della Fondazione attraverso l'erogazione di una quota annuale di almeno Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).

7. La richiesta di ammissione dei soci sostenitori sarà esaminata dal Consiglio di Amministrazione.

8. I soci sostenitori possono comporre l'assemblea dei soci sostenitori, con funzioni propositive.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto, compreso il Presidente, da un numero di componenti da 5 a 11. Un componente è comunque designato dall'Associazione Casa di Dante in Abruzzo e un altro componente è la Sig.ra Lina De Lutiis o altro membro della famiglia Gizzi.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di conoscenze ed esperienze nel campo della promozione della cultura e dell'arte.

3. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

4. Ove venga a mancare durante il periodo di vigenza un componente del Consiglio di Amministrazione, lo stesso provvede a sostituirlo salvo le determinazioni della prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

5. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio decade e resterà in carica il Presidente per i soli atti urgenti e di ordinaria amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Presidente, ha funzioni di esecuzione e di controllo sulle attività della Fondazione rivolte alla realizzazione del suo scopo.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti; è convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione o altra sede nella provincia di Pescara con invito, anche via fax o e-mail, spedito almeno cinque giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. In casi urgenti e motivati, la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo, senza il rispetto del predetto termine.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in generale le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo diverse specificazioni.

Art. 9

Presidente e Vice-Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre anni e ha la rappresentanza legale della Fondazione: in caso di sua assenza o grave impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dirigendone i lavori; sovrintende al funzionamento della Fondazione e riferisce al Consiglio di Amministrazione, in occasione di ogni sua seduta, sull'andamento della gestione; vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'operato del Direttore Scientifico, con il quale cura i progetti da sottoporre alla discussione del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

4. Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei suoi

componenti.

Art. 10

Direttore Scientifico e Comitato Scientifico

1. Il Direttore Scientifico ha la responsabilità, di tipo culturale ed amministrativo, della gestione della Fondazione, nell'ambito delle finalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per il perseguimento delle sue finalità.

2. Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi dei membri presenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un altro triennio; a titolo meramente esemplificativo, egli promuove e coordina l'attività scientifica; formula proposte e partecipa, con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio di Amministrazione; è responsabile dell'istruttoria e dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; dirige il personale della Fondazione; firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di spettanza del Presidente della Fondazione; adotta tutti gli atti di gestione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto al Consiglio di Amministrazione o al Presidente della Fondazione.

3. Il Direttore Scientifico può avvalersi di un Vice Direttore e di un Comitato Scientifico con funzioni consultive che, nel caso, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico è composto da tre a cinque membri.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1. I bilanci della Fondazione ed i documenti contabili in generale sono sottoposti al controllo del Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea dei Soci fondatori; il Collegio è composto dal Presidente e due membri effettivi, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

2. I Revisori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 12

Ingresso di nuovi soci

1. L'adesione alla Fondazione da parte di un nuovo socio è condizionata alla reputazione civile e morale, nonchè alle contribuzioni che intende dare in favore della Fondazione di cui al precedente art. 7, c. 1, anche sotto forma di elargizioni in natura che, solo a titolo di esempio, siano di cospicuo

valore museale, architettonico, archivistico e librario.

2. L'adesione di ogni nuovo socio è proposta dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti.

3. L'adesione di ogni nuovo socio sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza dei presenti.

Art. 13

Bilancio d'esercizio e Piano delle attività

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

2. Entro il mese di aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione dell'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il mese di ottobre di ogni anno, un Piano delle attività che si intendono svolgere, corredato da una previsione contabile per l'esercizio successivo, che viene rimesso per conoscenza ai soci di cui all'art. 7, c.1.

Art. 14

Libri obbligatori

La Fondazione tiene i seguenti libri:

- a) Libro dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci;
- b) Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) Libro dei verbali delle adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Libro giornale;
- e) Libro degli inventari.

Art. 15

Personale e Servizi

La Fondazione:

- a) può avere proprio personale, secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato;
- b) può delegare, anche in via continuativa, funzioni e servizi a soggetti esterni.

Art. 16

Modifiche e scioglimento

1. Le modifiche al presente statuto sono adottate a maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'assemblea dei soci

di cui al precedente art. 7, c. 2, lett. e) e c. 4.

2. Nell'ipotesi di scioglimento o cessazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre istituzioni esistenti nella Provincia di Pescara, che perseguano analoghe finalità.

Art. 17

Norme transitorie

1. Una volta in vigore, la Fondazione pubblicizzerà il presente Statuto nelle forme idonee a garantirne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati e ne trasmetterà copia a tutti i soggetti con poteri di partecipazione all'Assemblea dei Soci.

2. Finchè manifesta la propria disponibilità, la carica di Presidente viene rivestita dalla Sig.ra Lina De Lutiis.

3. Finché manifesta la propria disponibilità, la carica di Direttore Scientifico viene volta dal Prof. Corrado Gizzi, che si avvarrà nelle sue funzioni di un Vice Direttore scientifico indicato nella persona del Prof. Antonio Sorella.

Art. 18

Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia di fondazioni. F.to:

MATTOSCIO NICOLA, RUSSO UMBERTO, DI GIOVANNI

LOREDANA teste, MISTICONI MARIA MAFALFA teste, Dott.

ANTONIO MASTROBERARDINO Notaio